

ALLEGATO 4**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ****N. del**

(ai sensi del Decreto-Legge n.4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.26/2019, istitutivo del "Reddito di Cittadinanza" e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.149 del 22/10/2019)

TRA

Soggetto Promotore: COMUNE DI BARI con Sede Legale in Bari. C.so Vittorio Emanuele II n. 84 - CAP 70122 Codice fiscale/Partita IVA 80015010723 Rappresentato per il presente procedimento da: _____

E

Soggetto Attuatore con sede legale inCAP.....Comune.....Prov. Di.....Codice fiscale Partita Iva rappresentato dal Sig./Sig.ra..... nato/a a..... Prov. Di..... Il....., in qualità di

PREMESSO CHE:

il Progetto Utili alla Collettività (d'ora in poi PUC), di cui al comma 15 dell'art. 4 Decreto Legge n° 4/2019, è un'organizzazione di attività che ha il fine di produrre un'utilità alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, individuate a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenendo conto delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono, in termini di *empowerment* dei beneficiari coinvolti. Non costituisce un rapporto di lavoro, ma una opportunità finalizzata a sostenere i beneficiari del RdC all'inserimento nel contesto sociale della comunità locale di riferimento.

Il PUC dovrà possedere i seguenti requisiti:

- 1) Essere di utilità pubblica in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni;
- 2) essere complementare ed integrativo delle attività ordinarie, ovvero riguardare sia una nuova azione che il potenziamento di un'iniziativa già esistente;
- 3) non riguardare prestazioni e attività ordinarie che siano oggetto di esternalizzazione;
- 4) non prevedere il coinvolgimento dei beneficiari in lavori e/o servizi in sostituzione di personale dipendente, assente a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro o per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro;
- 5) Prevedere un impegno per ciascun beneficiario non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali;
- 6) non prevedere il coinvolgimento di beneficiari che ricoprono ruoli o posizioni all'interno dell'organizzazione del soggetto attuatore proponente il PUC.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il soggetto attuatore si impegna ad accogliere, presso le sue strutture ed unità operative meglio indicate nella scheda PUC, i beneficiari RdC per lo svolgimento di attività da svolgere sul territorio del Comune di Bari, non inferiore ad otto ore settimanali, aumentabili fino ad un massimo di sedici ore complessive settimanali.
2. Alla presente Convenzione è allegato lo schema di PUC, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e che verrà utilizzato dalle parti sottoscrittrici, per regolare gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del progetto stesso.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore è titolare e responsabile dell'attuazione, coordinamento, del monitoraggio e della verifica della corretta realizzazione dei PUC, con riferimento ai seguenti elementi:

- Rispondenza ai requisiti richiesti e con i vincoli descritti e previsti dall'Avviso Pubblico;
- Osservanza degli impegni previsti per l'attivazione del PUC;
- Conformità delle attività realizzate con quanto indicato nella scheda PUC.

Il soggetto promotore attiverà in favore dei beneficiari idonee coperture assicurative presso Inail contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché la polizza per la responsabilità civile verso terzi. Inoltre, il soggetto promotore rimborsa, in favore del soggetto attuatore, le spese relative agli oneri di cui al successivo art 4 a valere sulle risorse del Comune di Bari a ciò dedicate.

Il soggetto promotore Comune di Bari rimborserà all'organismo attuatore i costi realmente sostenuti per l'attivazione del PUC, **fino ad un massimo di euro 10.000,00** (iva inclusa), su presentazione di idoneo documento contabile, corredato da documentazione giustificativa delle spese realmente sostenute. Dopo l'annullamento degli originali dei giustificativi di spesa, dovrà essere prodotta copia da allegare al documento contabile da presentare ai fini del rimborso della spesa. Sulla stessa, dovrà essere apposta la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 sulla corrispondenza della copia prodotta alla documentazione originale.

Tale documento dovrà riportare:

- 1 estremi identificativi della presente convenzione;
- 2 n° dei beneficiari RdC cui si riferisce la richiesta di rimborso delle spese;
- 3 l'importo complessivo delle spese richieste a rimborso che dovrà trovare puntuale riscontro nella documentazione giustificativa della spesa, allegata al medesimo documento contabile.

In particolare, le spese ammissibili (spese per oneri della sicurezza sul posto di lavoro e gestione emergenza sanitaria covid 19) potranno essere richieste a rimborso, solo ove documentate come segue:

- copia documenti oneri di sicurezza quali dispositivi di protezione individuale ed attrezzature di lavoro per la prevenzione contro gli infortuni debitamente documentati e corredati di relativa fattura/ricevuta fiscale, quietanza di pagamento intestata all'Ente attuatore/partner, ove possibile con i riferimenti ai codici identificativi domanda RDC dei beneficiari coinvolti.

La liquidazione delle somme sostenute per la realizzazione del PUC avverrà in un'unica soluzione a conclusione delle attività dopo l'approvazione della rendicontazione.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto Attuatore

Il soggetto Attuatore è tenuto a:

- a) Individuare uno o più referenti, secondo quanto dichiarato nel PUC proposto, per il monitoraggio delle attività previste e garantire la corretta gestione delle presenze e della documentazione atta a comprovare l'assenza.
- b) Collaborare con l'Amministrazione per consentire verifiche atte a riscontrare la reale partecipazione dei beneficiari al PUC ponendo in evidenza e comunicando tempestivamente eventuali criticità e/o negligenze che possano comportare segnalazioni.
- c) Comunicare all'Amministrazione la mancata adesione del beneficiario intesa sia come rifiuto ad iniziare le attività sia come assenza ingiustificata reiterata. L'assenza ingiustificata di otto ore comporterà da parte del Comune un richiamo per il beneficiario. Al terzo richiamo (per complessive 24 ore di assenza ingiustificata) la mancata giustificazione entro un congruo termine, comporterà la segnalazione di mancata adesione agli organi competenti.
- d) Curare la corretta ed ordinata gestione della registrazione delle presenze del beneficiario, mediante un foglio firma cartaceo e/o digitale, oppure utilizzando altre modalità definite dall'Amministrazione. Nello specifico, il referente verificherà la completezza e l'attendibilità delle informazioni attinenti le presenze giornaliere del beneficiario, con indicazione dell'ora di inizio e di fine attività.
- e) Garantire la riservatezza e l'anonimato dei cittadini coinvolti nel PUC nonché tutelarne la partecipazione con strumenti identificativi che non evidenziano il suo status di beneficiario della misura RdC;
- f) Attivare la formazione per la realizzazione delle attività previste dal PUC
- g) Segnalare all'amministrazione comunale di eventuali difformità o problemi verificatisi durante l'attività.
- h) Sostenere gli oneri per la sicurezza e gli altri oneri necessari per l'attuazione delle attività e dettagliate nella scheda PUC.
- i) Anticipare il pagamento degli oneri relativi alle spese di trasporto su mezzi pubblici.

Art. 4 – Oneri di attivazione e realizzazione dei PUC

Ai beneficiari del RdC impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 12-bis, del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm., nonché le previsioni di cui al D.P.R. n.1124/1965.

Nello specifico, gli oneri previsti per l'attivazione e la realizzazione a carico del Comune di Bari sono:

- Copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso INAIL;
- Assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi.

Il soggetto promotore Comune di Bari rimborserà all'organismo attuatore i sottoindicati costi sostenuti per l'attivazione del PUC, fino ad un massimo di euro 10.000,00 (iva inclusa):

- Spese per il trasporto su mezzo pubblico
- La fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi – assegnati in base alla normativa sulla sicurezza;
- Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 – solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa;
- Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti
- La fornitura di materiale e strumenti per l'attuazione dei progetti
- ai dispositivi per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID -19,
- al dispositivo (es. tesserino) per identificazione del beneficiario

Art. 5 - Copertura finanziaria

La copertura finanziaria degli oneri di attivazione e realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per le responsabilità civile dei partecipanti, è garantita con le risorse indicate nell'Avviso Pubblico;

Art. 6 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione delle attività progettuali, compreso le attività di rendicontazione.

Sono cause di risoluzione anticipata della Convenzione e di tutti i progetti ad essa collegati, per ciascuna delle parti, con perdita di efficacia immediata, le seguenti fattispecie:

- mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli obblighi previsti dalla convenzione e dal PUC;



UNIONE EUROPEA



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



COMUNE DI BARI

- perdita, da parte del soggetto attuatore dei requisiti previsti dalla normativa richiamata.
- Riscontro in fase di verifica di una cattiva gestione delle attività progettuali;

Art. 7 – Sanzioni

Le parti sono consapevoli che, in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla convenzione e dal PUC, sarà applicata la sanzione, oltre l'immediata interruzione del progetto, l'interdizione nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, all'attivazione di ulteriori progetti da parte del soggetto attuatore responsabile della violazione.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa.

Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto attuatore.

Art. 9 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed a quelle richiamate nell'Avviso pubblico.

Il soggetto promotore

.....

Il soggetto attuatore

.....

(Luogo)....., (data).....